

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4467

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2182)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 maggio 2017*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 108.740 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese pari a euro 43.408 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA



Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia (di seguito denominati congiuntamente "Parti" e separatamente "Parte");

CONSAPEVOLI degli effetti negativi che la criminalità ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

RICONOSCENDO l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, datata 14 dicembre 1990, sulla Cooperazione Internazionale contro la Criminalità Organizzata, e le Convenzioni sugli stupefacenti e sostanze psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i suoi Protocolli Aggiuntivi contro il Traffico di Migranti via terra, mare o aria, la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, firmata a Palermo dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica di Macedonia il 12 dicembre 2000, e inoltre le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

NEL RISPETTO del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;

HANNO STABILITO quanto segue:

Articolo 1 AUTORITÀ COMPETENTI

- 1) Le autorità competenti responsabili per l'attuazione del presente Accordo sono:
 - (a) per il Governo della Repubblica di Macedonia, il Ministero dell'Interno della Repubblica di Macedonia;
 - (b) per il Governo della Repubblica Italiana, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana.
- 2) Le Parti cooperano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della loro sfera di competenza e in conformità ai propri obblighi internazionali, nonché alle leggi nazionali in vigore nei loro Paesi.



Articolo 2
SETTORI DI COOPERAZIONE

(1) Le Parti, nell'ambito delle rispettive risorse, cooperano nel settore della prevenzione, lotta e indagini sulla criminalità, includendo, ma non limitandosi ai seguenti settori:

- (a) criminalità organizzata transnazionale;
- (b) produzione illegale, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
- (c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;
- (d) veicoli rubati;
- (e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
- (f) criminalità informatica;
- (g) altri settori di cooperazione nell'ambito delle competenze delle Parti.

(2) Le Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e con i loro obblighi internazionali, incluse le pertinenti convenzioni internazionali e le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3
MODALITA' DI COOPERAZIONE

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti cooperano con le seguenti modalità:

- (a) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, strutture e contatti di interesse per entrambe le Parti;
- (b) scambio di informazioni sui gruppi terroristici attivi nei loro rispettivi territori, le persone collegate ad essi e le relative attività svolte;
- (c) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per la lotta contro la criminalità, incluse le informazioni sull'analisi relativa alla minaccia criminale;
- (d) scambio delle migliori prassi sulla formazione dei funzionari di polizia e l'uso di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, con la possibilità di organizzare scambi di esperti e attività congiunte di formazione;
- (e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e i metodi della loro produzione e fabbricazione, sui canali e i mezzi impiegati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle relative tecniche di analisi;



- (f) scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ai luoghi e metodologie di produzione, ai canali e mezzi usati dai trafficanti, nonché alle pertinenti tecniche di occultamento;
- (g) adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura;
- (h) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;
- (i) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti;
- (j) esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall'Articolo 4;
- (k) possibile scambio di Ufficiali di Collegamento da inviare nei Paesi interessati;
- (l) possibile scambio reciproco di esperti di polizia per periodi stabiliti dalle Parti al fine di promuovere e attuare operazioni congiunte;
- (m) scambio di altre informazioni ritenute di interesse da un'autorità competente di una Parte per l'autorità competente dell'altra Parte.

Articolo 4

RICHIESTE DI ASSISTENZA

- (1) La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o su iniziativa dell'autorità competente che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente.
- (2) Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente ma vengono confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
- (3) Le richieste di assistenza contengono:
 - (a) il nome dell'autorità competente della Parte che richiede assistenza e il nome dell'autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - (b) i dettagli del caso;
 - (c) l'obiettivo e il motivo della richiesta;
 - (d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - (e) eventuali altre informazioni che possano contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta.
- (4) La cooperazione può essere effettuata attraverso i punti di contatto stabiliti dalle autorità competenti delle Parti.



Articolo 5
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

- (1) La richiesta di assistenza inviata in conformità con le disposizioni del presente Accordo può essere respinta se l'autorità competente richiedente ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Stato, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio paese o i propri obblighi internazionali.
- (2) La richiesta di assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'autorità competente richiedente.
- (3) Ove possibile, l'autorità competente richiedente - prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo - consulta l'autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza possa essere garantita alle condizioni stabilite dall'autorità competente richiedente. Se l'autorità competente richiedente accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle.
- (4) L'autorità competente richiedente notifica per iscritto all'autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Articolo 6
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

- (1) L'autorità competente richiedente adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste.
- (2) L'autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o causano un considerevole ritardo nella sua esecuzione.
- (3) Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'autorità competente richiedente, la stessa lo notifica immediatamente all'autorità competente richiedente.
- (4) L'autorità competente richiedente può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.
- (5) L'autorità competente richiedente informa quanto prima la competente autorità richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.



Articolo 7

LIMITI ALL'USO DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- (1) Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengono utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e si attengono alle norme della legislazione nazionale e alle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono.
- (2) Il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, si svolge in conformità alla legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità alle condizioni e ai principi relativi alla protezione dei dati personali.
- (3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali forniti ai sensi del presente Accordo conforme a quello garantito dall'altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
- (4) Le informazioni e i documenti ricevuti da un'autorità competente in conformità al presente Accordo non vengono divulgati ad altri soggetti, Stati ed organizzazioni internazionali se non dietro preventivo consenso scritto dell'autorità competente che li ha forniti.
- (5) Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che sono inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto col presente Accordo o con le norme applicabili alla Parte che fornisce detti dati.
- (6) Qualora una delle Parti del presente Accordo si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Parte, in conformità con il presente Accordo, sono inesatti adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal farne erronéo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi.
- (7) Ciascuna Parte, nel caso si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o sono soggetti a considerevole dubbio lo notifica all'altra Parte.



- (8) Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale ed in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.
- (9) Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione delle informazioni, attraverso i quali le informazioni classificate vengono scambiate tra le Parti, sono stabiliti ai sensi della legislazione nazionale e degli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 8 RIUNIONI E CONSULTAZIONI

- (1) Ai fini dell'attuazione pratica delle disposizioni del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti possono, se necessario, effettuare delle riunioni e consultazioni al fine di valutare i progressi ottenuti nell'ambito del presente Accordo e di discutere e migliorare la cooperazione.
- (2) Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica di Macedonia o sul territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 9 SPESE E COSTI

- (1) Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta in conformità al presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiedente, se non altrimenti concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.
- (2) Salvo altrimenti previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente. Salvo altrimenti previsto, i costi di viaggio e di alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Articolo 10 LINGUA DI LAVORO

Le autorità competenti — durante la loro collaborazione in conformità al presente Accordo — utilizzano l'inglese quale lingua di lavoro.



Articolo 11
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le Parti che sorgono dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte in via amichevole attraverso i canali diplomatici mediante consultazioni e negoziati.


Articolo 12
ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI E REVOCA

- (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si informano, attraverso i canali diplomatici, che i requisiti giuridici nazionali per l'entrata in vigore sono stati soddisfatti.
- (2) Il presente Accordo resta in vigore finché una delle Parti notifica all'altra Parte per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocare il presente accordo. In tal caso, l'Accordo cessa di avere efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della nota di revoca.
- (3) Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore in conformità con la stessa procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato e approvato il presente Accordo in due originali, ciascuno nelle lingue Italiano, Macedone e Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo inglese.

Fatto a Roma, nel presente giorno 4 di dicembre
nel presente anno 2014.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MACEDONIA



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ON POLICE COOPERATION



Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party");

AWARE of the negative effects which crime has on public order and security as well as on the welfare of their citizens;

ACKNOWLEDGING the need to strengthen international cooperation between police authorities in combating crime and terrorism;

RECALLING Resolution No. 45/123 of the United Nations General Assembly dating from 14 December 1990 on International Cooperation in Combating Organized Crime, as well as the Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adopted by the United Nations, the Convention Against Transnational Organized Crime and its Additional Protocols against the Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air, Trafficking in Persons, especially Women and Children, signed in Palermo by the Government of the Italian Republic and by the Government of the Republic of Macedonia on 12 December 2000, as well as the relevant United Nations Security Council Resolutions and Conventions against Terrorism adopted under the aegis of the United Nations;

RESPECTING the principle of sovereignty and equality of States and wishing to further consolidate the friendly relations existing between both countries;

HAVE AGREED as follows:

Article 1 COMPETENT AUTHORITIES

(1) The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

- (a) For the Government of the Republic of Macedonia, the Ministry of Interior of the Republic of Macedonia;
- (b) For the Government of the Italian Republic, the Department of Public Security of the Ministry of the Interior of the Italian Republic.

(2) The Parties shall cooperate in accordance with the provisions of this Agreement, acting under their jurisdiction and which are subject to their international obligations and the domestic law in force in their countries.

Article 2 AREAS OF COOPERATION

(1) The Parties shall, within their means, cooperate in the fields of prevention, combating and crime investigation, including, but not limited to, the following areas:

- (a) transnational organized crime;
- (b) illicit production, trafficking and smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
- (c) trafficking in human beings and smuggling of migrants;
- (d) stolen vehicles;



- (e) Illicit trafficking of firearms, ammunition, explosives, nuclear, radioactive and toxic materials;
- (f) Computer crimes;
- (g) Other areas of cooperation in the framework of the competences of the Parties.

(2) The Parties shall, in addition, cooperate in prevention and suppression of terrorist acts in accordance with the domestic law in force in their countries and their international obligations, including the relevant international conventions and United Nations Security Council Resolutions.

Article 3

MANNER OF COOPERATION

The Parties shall — in order to give effect to the provisions of Article 2 and subject to the domestic law in force in their countries — cooperate by:

- (a) exchanging information on crimes, criminals, criminal organizations, their *modus operandi*, structures and contacts which are of interest to both Parties;
- (b) exchanging information on the terrorist groups active in their respective territories, the persons linked to them and their related activities;
- (c) exchanging information on legislative and scientific tools to combat crime, including information on crime threat analysis;
- (d) exchanging best practices on the training of police officers and the use of specialized techniques to combat crime, with the possibility of arranging exchanges of experts and joint training activities;
- (e) exchanging and analyzing information on narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, on their production and manufacturing places and methods, the channels and means used by drug traffickers, including the ways of concealment, as well as on the related analysis techniques;
- (f) exchanging operational information for the purpose of identifying and locating persons, objects and money linked to activities related to the illicit trafficking in drugs and psychotropic substances, to production places and methods, channels and means used by drug traffickers, as well as to the relevant concealment techniques;
- (g) taking the necessary measures to coordinate the implementation of special investigative techniques, such as controlled deliveries, surveillance and undercover operations;
- (h) exchanging information on methods employed to combat trafficking in human beings and smuggling of migrants across borders;
- (i) exchanging information on passports and other travel documents, visas, entry and exit stamps in order to detect forged documents;
- (j) executing the concrete requests for assistance contemplated in Article 4;
- (k) the possible exchange of Liaison Officers to be posted in the relevant Countries;
- (l) the possible mutual exchange of police experts for periods agreed by the Parties in order to promote and implement joint operations;
- (m) exchanging such other information as one competent authority may deem to be of interest to the authority of the other Party



Article 4
REQUESTS FOR ASSISTANCE

- (1) Cooperation within the framework of this Agreement shall take place on the basis of requests for assistance from the interested competent authority or on the initiative of the competent authority which deems such assistance to be of interest to the other competent authority.
- (2) Requests for assistance shall be made in writing. In cases of emergency, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing within seven (7) days.
- (3) Requests for assistance shall contain:
 - (a) the name of the competent authority of the Party which applies for assistance and the name of the competent authority of the Party to which application for assistance has been made;
 - (b) details of the case;
 - (c) the purpose of and grounds for the request;
 - (d) a description of the requested assistance;
 - (e) any other information which may assist in the effective execution of the request.
- (4) Cooperation can be carried out through the contact points established by the competent authorities of the Parties.

Article 5
REFUSAL OF ASSISTANCE

- (1) The request for assistance sent in accordance to the provisions of this Agreement may be refused if the requested competent authority deems the execution of the request to be detrimental to the human rights and fundamental freedoms, sovereignty, security, public order or other essential interests of its State or deems it to be in conflict with the domestic law in force in its Country or its international obligations.
- (2) The request for assistance may also be refused if execution of the request implies an excessive burden on the resources of the requested competent authority.
- (3) If possible, the requested competent authority - before taking a decision to refuse the requested assistance in terms of this Agreement - shall consult with the requesting competent authority in order to establish whether the assistance may be granted on the conditions determined by requested competent authority. If the requesting competent authority agrees to receive assistance under the suggested conditions, it shall comply with these conditions.
- (4) Requested competent authority shall notify the requesting competent authority in writing about full or partial refusal to execute the request with an explanation of the reasons for such refusal.



Article 6
EXECUTION OF REQUESTS

- (1) The requested competent authority shall take all the necessary measures to ensure the prompt and full execution of requests.
- (2) The requesting competent authority shall be notified immediately of any circumstances hampering the execution of the request or causing considerable delay in its execution.
- (3) If the execution of the request does not fall within the jurisdiction of the requested competent authority, it shall immediately notify the requesting competent authority accordingly.
- (4) The requested competent authority may request such further information as it deems necessary to duly execute the request.
- (5) The requested competent authority shall inform the requesting competent authority about the results of the execution of the request, as soon as possible.

Article 7
LIMITS RELATING TO THE USAGE OF PERSONAL DATA AND CLASSIFIED INFORMATION

- (1) The Parties agree that personal data transferred within the framework of this Agreement shall be used and stored only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions of the national legislation and the provisions contained in international conventions on human rights to which both Parties are members.
- (2) The transfer of personal data between the competent authorities of the Parties, determined by this Agreement, shall be performed in accordance to the national legislation of the Parties, thus respecting the conditions defined by the Parties performing the personal data transfer, as well as in accordance to the conditions and principles for personal data protection.
- (3) Each Party shall ensure a level of protection of the personal data supplied under this Agreement adequate to the level ensured by the other Party. It shall adopt the necessary technical and organizational measures to safeguard personal data against any accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access by unauthorized persons or against any unauthorized form of processing.
- (4) Information and documents received from a competent authority in accordance with this Agreement shall not be disclosed to other subjects, States or international organizations except with the prior written consent of the providing competent authority.
- (5) At the request of the supplying Party, the receiving Party shall be obliged to correct, block or delete, consistent with its national law, data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if its collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.



- (6) Where one of the Parties of this Agreement becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, deletion or correction of such data.
- (7) Each Party shall notify the other if it becomes aware that personal data it has transferred to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt.
- (8) The classified information shall be exchanged and protected between the Parties in accordance to the provisions from the national legislation, as well as in line to international agreements on exchange and protection of classified information to which both Parties are members.
- (9) The manner and the measures of protection of the communication information systems through which classified information shall be exchanged between the Parties are determined in accordance to national legislation and to the international agreements on exchange and protection of classified information to which both Parties are members.

Article 8

MEETINGS AND CONSULTATIONS

- (1) For the practical implementation of the provisions of this Agreement, representatives of the competent authorities of the two Parties may, when necessary, have meetings and consultations with a view of assessing progress made in terms of this Agreement and discussing and improving cooperation.
- (2) The meetings shall take place on the territory of the Republic of Macedonia, or on the territory of the Italian Republic.

Article 9

EXPENSES AND COSTS

- (1) Ordinary expenses incurred in processing a request in terms of this Agreement shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed upon in writing. Should the request involve high or extraordinary expenses, the Parties shall consult each other in order to establish the terms and conditions under which the request shall be processed and the way in which the expenses shall be borne.
- (2) Unless otherwise agreed, the costs of meetings shall be borne by the receiving Party. Unless otherwise agreed the travel and accommodation costs shall be borne by the sending Party.

Article 10

WORKING LANGUAGE

The competent authorities - in the course of their cooperation in accordance with this Agreement - shall use English as working language.



Article 11
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiations through diplomatic channels.

Article 12
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS AND TERMINATION

- (1) This Agreement shall enter into force on the day of receipt of the last written notification whereby the Parties inform each other through diplomatic channels that their respective national legal conditions for its entry into force have been fulfilled.
- (2) This Agreement shall remain into force until one of the Parties notifies the other Party in written form through diplomatic channels for the intention to terminate this Agreement. In that case the Agreement shall cease to be effective after six (6) months from the date of the receipt of the termination note.
- (3) The Parties, upon mutual written consent may amend or supplement this Agreement. The agreed amendments and supplement shall enter into force in accordance with the same procedure set in paragraph 1 of this article.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in two originals, each in Macedonian, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation the English text shall prevail.

DONE at Rome, on this day the 1st of December
in this year 2011.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MACEDONIA



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0051900